



Euroconference

NEWS

L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA

Direttore responsabile Sandro Cerato

Edizione di mercoledì 5 Luglio 2023

RISCOSSIONE

Fondo patrimoniale: esecuzione sui beni conferiti tra debiti tributari e “bisogni della famiglia”
di Angelo Ginex

CASI OPERATIVI

Eventuali profili elusivi del conferimento della nuda proprietà di immobile in una società
di Euroconference Centro Studi Tributari

ADEMPIMENTO IN PRATICA

Disallineamenti da dichiarare nel quadro RV
di Alessandro Bonuzzi

IMPOSTE SUL REDDITO

Incasso giuridico: la Corte di Cassazione cambia orientamento
di Stefano Rossetti

ISTITUTI DEFLATTIVI

Chiusura liti pendenti, conciliazione giudiziale e accordo transattivo: restituzione delle somme
di Gianfranco Antico

CONTENZIOSO

Le indagini finanziarie e la rigorosa verifica giudiziale delle prove
di Luigi Ferrajoli

RISCOSSIONE

Fondo patrimoniale: esecuzione sui beni conferiti tra debiti tributari e “bisogni della famiglia”

di Angelo Ginex



ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO
Contraddittorio, tutela e garanzie del contribuente

IN OFFERTA PER TE € 136,50 + IVA 4% anziché € 210 + IVA 4%

Inserisci il codice sconto **ECNEWS** nel form del carrello on-line per usufruire dell'offerta

Offerta non cumulabile con sconto Privelege ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni.
Rinnovo automatico a prezzo di listino.

-35%

ABBONATI ORA

Tra le annose questioni poste dallo strumento del fondo patrimoniale, rientra indubbiamente quella inherente l'applicabilità dell'articolo 170, cod. civ. ai debiti tributari. In base alla richiamata disposizione, l'esecuzione sui beni conferiti in fondo patrimoniale non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai “bisogni della famiglia”. La recente ordinanza n. 5834/2023 della Corte di Cassazione, consolida il filone giurisprudenziale dalla stessa inaugurato con sentenza n. 15862/2009, ove è stato individuato, per la prima volta, il “criterio identificativo” dei crediti che possono essere realizzati esecutivamente sui beni conferiti nel fondo patrimoniale.

Definizione del concetto di “bisogni della famiglia”

Preliminarmente occorre soffermarsi sulla definizione del concetto di bisogni della famiglia, in quanto è sulla base di esso che vengono delineati i limiti del fondo patrimoniale nonché dell'autonomia dispositiva dei coniugi in relazione ai beni (e ai frutti) di tale vincolo di destinazione, e ciò a prescindere dalla loro effettiva titolarità giuridica.

Infatti, in virtù di quanto sancito dall'articolo 170, cod. civ., i beni del fondo e i loro frutti sono schermati contro l'azione esecutiva dei creditori generali e sono aggredibili soltanto da quelli che vantano ragioni strettamente collegate a obbligazioni assunte dai coniugi nell'esclusivo interesse della famiglia.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la nozione di “bisogni della famiglia” va interpretata estensivamente in modo tale da ricoprendere non solo quanto indispensabile alla vita della famiglia, bensì anche le esigenze volte al “pieno mantenimento e

all'armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento delle sue capacità lavorative, con esclusione solo delle esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi”.

Tra i debiti contratti per i bisogni familiari sarebbero inclusi anche i debiti per oneri condominiali e spese processuali sopportate dal condominio per riscuotere tali oneri.

Dunque, la giurisprudenza di legittimità sembrerebbe adoperare un criterio di tipo negativo, secondo cui solo i bisogni di natura voluttuaria (ad esempio, l'acquisto di oggetti di lusso) o quelli di natura speculativa (ad esempio, gli investimenti in borsa ad alto rischio) non possono essere soddisfatti attraverso il fondo patrimoniale.

Secondo un'interpretazione oggettiva e restrittiva della nozione, invece, sarebbero riconducibili al concetto di bisogni familiari soltanto le esigenze strettamente connesse alla gestione della vita familiare, per cui dalla sfera di quelli da soddisfare attraverso il fondo patrimoniale andrebbero automaticamente esclusi i bisogni nascenti dall'esercizio di attività professionali (o imprenditoriali). Così operando, tuttavia, ne deriverebbe un'utilità dell'istituto piuttosto ridotta.

Sotto il profilo soggettivo, poi, i bisogni da poter soddisfare andrebbero valutati con riferimento all'indirizzo della vita familiare concordato dai coniugi *ex articolo 144, cod. civ. e*, dunque, alle loro condizioni economiche, al ceto sociale di appartenenza e ai principi morali di loro riferimento. Con tale interpretazione l'istituto diviene duttile, capace di adeguarsi a esigenze allargate della famiglia, nonché ponderate sullo *status sociale* della stessa.

Data la natura di deroga eccezionale al principio generale della responsabilità patrimoniale *ex articolo 2740, cod. civ.*, l'opponibilità del fondo all'azione esecutiva è subordinata alla ricorrenza di una duplice condizione: la destinazione funzionale del debito a bisogni estranei alla famiglia e la conoscenza di tale destinazione da parte del creditore.

Peraltra, secondo l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, ricadrebbe sui coniugi l'onere di provare la conoscenza da parte del creditore della circostanza che l'obbligazione sia stata contratta per finalità estranee alle esigenze della famiglia.

Da ultimo, occorre precisare che la famiglia a cui la normativa fa riferimento, è costituita dal nucleo ristretto formato dai genitori e dai figli a carico che convivono con la famiglia di origine, siano essi minorenni o maggiorenni con diritto al mantenimento. La riforma della filiazione (L. 219/2012), stabilendo la totale parificazione tra *“figli matrimoniali”* e *“figli non matrimoniali”*, ha inoltre definitivamente legittimato l'ampliamento della nozione di famiglia destinataria delle utilità del fondo ai figli naturali anche di uno solo dei coniugi.

La nozione riguarda oggi sia la famiglia legittima nascente dal matrimonio, sia le unioni civili in virtù del richiamo operato dall'articolo 1, comma 13, L. 76/2016 alle Sezioni II, III, IV, V e VI del Capo VI del Titolo VI, Libro I, cod. civ. Il fondo patrimoniale è invece incompatibile con la famiglia di fatto (conviventi *more uxorio*) poiché, come si è detto, la sua disciplina costituisce

norma eccezionale e nessuna estensione alle convivenze di fatto e ai contratti di convivenza è operata dalla L. 76/2016.

Natura dell'obbligazione tributaria e rapporto con i "bisogni della famiglia"

Fatta la doverosa premessa circa la formulazione e interpretazione dell'articolo 170, cod. civ., così come la portata della nozione di "bisogni della famiglia", si osserva che in via generale tale concetto parrebbe non agevolmente coniugabile con l'obbligazione d'imposta alla luce di 2 elementi.

In primo luogo, l'esplicito riferimento della norma ai debiti "*contratti*" dai coniugi sembra delimitarne l'ambito di applicazione alle obbligazioni *ex contractu*. In seconda battuta, rileva l'enfasi attribuita all'elemento soggettivo del creditore, consistente nella piena conoscenza da parte di questi dell'estranchezza del debito contratto rispetto alle esigenze familiari.

Sembrerebbe quindi che le citate caratteristiche mal si concilierebbero con la natura pubblica dell'Erario e dei suoi crediti, nonché con l'origine *ex lege* dell'obbligazione d'imposta, e non certamente contrattuale, dal momento che questa non ha una fonte puramente volontaria ma discende da obblighi legali fondati sullo *status*.

Tuttavia, buona parte della giurisprudenza di legittimità ritiene che la natura legale dell'obbligazione tributaria non sia preclusiva della possibilità di considerare se la stessa sia o meno funzionale al soddisfacimento dei bisogni della famiglia. E inoltre, come per tutte le obbligazioni che sorgono *ex lege*, il requisito della conoscenza da parte del creditore della relazione tra debito e bisogni della famiglia non dovrebbe essere inteso in senso rigido, quindi in termini di consapevolezza soggettiva, potendo essere desunto da presunzioni semplici.

Dunque, anche in caso di obbligazioni di fonte legale (ad esempio, le ipotesi di responsabilità extracontrattuale derivanti dall'articolo 2043 e ss., cod. civ.), occorre distinguere se a esse corrisponda un interesse della famiglia o meno. Se l'obbligazione legale è sorta al di fuori dell'interesse familiare, neppure tali creditori possono soddisfarsi sui beni del fondo; viceversa, i beni del fondo potrebbero essere escussi dai creditori.

Tornando nello specifico ai debiti tributari, non può ritenersi a priori che questi siano, per loro stessa natura, estranei o, al contrario, inerenti al soddisfacimento dei bisogni della famiglia. Questo perché, così come precisato dalla Corte di Cassazione, il carattere familiare dei bisogni da soddisfare col fondo, non va determinato guardando alla natura dell'obbligazione, ma alla relazione esistente tra il fatto generatore di essa e i bisogni della famiglia (c.d. criterio identificativo). Occorre, dunque, anche con riferimento alle obbligazioni d'imposta, verificare caso per caso l'inerenza del debito tributario ai bisogni della famiglia.

Il succitato orientamento, che ormai può ritenersi consolidato, si pone nel mezzo tra 2 correnti

di pensiero più risalenti e rigide, oltreché radicalmente opposte.

Secondo la prima di queste, il divieto di esecuzione sui beni del fondo patrimoniale sarebbe sempre e comunque opponibile ai crediti tributari, in virtù del fatto che tali crediti non sono mai direttamente destinati a soddisfare le necessità del nucleo familiare.

In effetti, stante il disposto dell'articolo 53, Costituzione, potrebbe risultare arduo stabilire una connessione tra l'adempimento di un'obbligazione fondata sul dovere contributivo generale di matrice solidaristica, gravante su tutti i consociati, e la soddisfazione dei bisogni peculiari di ciascuna famiglia. Certamente l'adempimento dell'obbligazione tributaria soddisfa taluni di quei bisogni – ad esempio la fruizione di servizi pubblici finanziati tramite il gettito erariale – tuttavia la logica sottostante non è di natura sinallagmatica, bensì solidaristica e redistributiva.

Alla luce di quanto detto, il ragionamento potrebbe anche risultare condivisibile se non fosse che la giurisprudenza ne deduceva un generalizzato divieto di esecuzione sui beni del fondo patrimoniale per i crediti tributari. Questo, tuttavia, darebbe adito a un utilizzo abusivo dello strumento e l'interesse pubblico alla riscossione dei tributi verrebbe inesorabilmente pregiudicato. Il che non è, ovviamente, possibile.

In maniera diametralmente opposta, una serie di pronunce ritenevano la costituzione di un fondo patrimoniale mai opponibile all'esecuzione per crediti vantati dall'Amministrazione finanziaria, in quanto i debiti di natura tributaria dovrebbero ritenersi “*per definizione, inerenti in maniera diretta e immediata ai bisogni della famiglia*”.

Nessuna delle soluzioni estreme riportate è stata ritenuta meritevole di accoglimento da parte dei giudici di legittimità che, infatti, hanno intrapreso una via meno radicale: la correlazione tra debito tributario e necessità del nucleo familiare non può essere stabilita aprioristicamente sulla base di un criterio unico e assoluto, ma deve essere riscontrata in concreto, caso per caso.

Con la primigenia sentenza n. 15862/2009, la Corte di Cassazione ha ritenuto il vincolo *ex articolo 170, cod. civ.* opponibile ai crediti tributari solo in presenza di determinate condizioni, ossia quando il fatto generatore del tributo abbia avuto luogo per esigenze che esulano da un bisogno della famiglia. Tale ponderata ricostruzione ha poi trovato conferma nelle successive pronunce (cfr. Cassazione n. 15886/2014, n. 21396/2015, n. 3738/2015, n. 26126/2019, n. 8077/2020, n. 27045/2020, n. 15741/2021) ed è a esse che sostanzialmente fa riferimento la recente ordinanza n. 5834/2023.

Pignorabilità dei beni in fondo patrimoniale per debiti derivanti dall'attività imprenditoriale o professionale

Tra le tante pronunce citate appare interessante l'ordinanza n. 2904/2021 ove la Suprema Corte si è soffermata proprio sul confronto tra le ragioni della famiglia, presidiate

dall'impignorabilità dei beni conferiti nel fondo, e le ragioni creditorie, dirette a contrastare un uso abusivo dello strumento di destinazione vincolata che, come detto, ostacola l'esecuzione sui beni conferiti. Tale pronuncia si inserisce nell'alveo della corrente giurisprudenziale minoritaria che sostiene una lettura in senso restrittivo del concetto di *"bisogni della famiglia"*.

Nel caso di specie, uno dei titolari del fondo patrimoniale aveva proposto opposizione all'azione esecutiva promossa dalla banca creditrice per somme di denaro relative a fideiussioni che il soggetto esegutato aveva prestato nell'ambito dell'attività imprenditoriale svolta. Sia i giudici di I grado che quelli di appello avevano rigettato l'opposizione sulla scorta della ritenuta inopponibilità alla creditrice procedente del conferimento in un fondo patrimoniale del bene oggetto di pignoramento.

Pur condividendo la tesi che ricomprende nel concetto di *"bisogni della famiglia"* non solo le necessità c.d. essenziali o indispensabili della famiglia, ma tutto quanto risulti essere *"necessario e funzionale allo svolgimento e allo sviluppo della vita familiare e al suo miglioramento del benessere anche economico"*, la Corte di Cassazione ha precisato che, affinché un debito possa ritenersi contratto per il soddisfacimento di bisogni familiari, e quindi legittimare l'azione esecutiva sui beni segregati, è necessario che la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio abbiano inerenza diretta e immediata con i bisogni della famiglia. Di tale qualità, secondo la Suprema Corte, difetterebbero le obbligazioni derivanti dall'attività imprenditoriale o professionale, che di norma risultano avere inerenza diretta e immediata con le esigenze della medesima attività, potendo assolvere solo indirettamente e in via mediata al soddisfacimento dei bisogni familiari, *"se e nella misura in cui con i proventi della propria attività imprenditoriale o professionale il coniuge, in adempimento ai propri doveri ex articolo 143 cod. civ., vi faccia fronte"*.

Nella fattispecie in esame la Suprema Corte ha censurato la pronuncia di merito gravata per non aver fatto corretta applicazione di tali principi, nella parte in cui ha, in particolare e di contro, ravvisato nei contratti di garanzia stipulati dal coniuge ricorrente obbligazioni assunte nell'interesse della famiglia.

In definitiva, quanto ai debiti derivanti dall'attività imprenditoriale o professionale, la circostanza che il debito sia sorto in tale ambito non è di per sé idonea a escludere in termini assoluti che esso sia stato contratto per i bisogni della famiglia. È necessario l'accertamento da parte del giudice di merito della relazione sussistente tra il fatto generatore del debito e i bisogni della famiglia intesi in senso ampio, avuto riguardo alle specifiche circostanze del caso concreto.

Iscrizione di ipoteca sui beni in fondo patrimoniale per debiti tributari

Preliminarmente occorre rilevare che in via generale l'iscrizione ipotecaria ex articolo 77, D.P.R. 602/1973 è ammissibile sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale, anche per le

obbligazioni tributarie, se strumentali ai “*bisogni della famiglia*” o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità ai bisogni della famiglia.

Con la recente ordinanza n. 5834/2023, intervenendo nuovamente sulla legittimità di una comunicazione di iscrizione ipotecaria relativa a debiti tributari, la Corte di Cassazione ha ribadito *expressis verbis* che il criterio identificativo dei debiti per i quali può avere luogo l’esecuzione sui beni del fondo patrimoniale va ricercato non già nella natura dell’obbligazione, ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di essa e i “*bisogni della famiglia*”.

Ciò significa che anche i debiti di natura tributaria, sorti per l’esercizio dell’attività imprenditoriale, possono ritenersi contratti per soddisfare tale finalità, fermo restando che tale relazione non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito derivi dall’attività professionale o d’impresa, dovendosi accettare se l’obbligazione sia sorta per il soddisfacimento dei bisogni familiari (nel cui ambito vanno incluse le esigenze volte al pieno mantenimento e all’univoco sviluppo della famiglia) ovvero per il potenziamento della capacità lavorativa, e non per esigenze superflue o caratterizzate da interessi meramente speculativi.

Nella specie il contribuente rimarcava che l’accertamento non traeva origine da un’evasione d’imposta, ma da un accertamento effettuato con metodo sintetico che aveva scaturigine da una compravendita immobiliare contratta per finalità meramente speculative. Benché tale circostanza “*ipoteticamente*” gli desse ragione, questi tuttavia errava nel ritenere che fosse l’Amministrazione finanziaria a dover provare che detta operazione era da riconnettere al soddisfacimento dei bisogni primari della famiglia.

Al contrario, così come sottolineato dalla Suprema Corte, l’onere della prova dei presupposti dell’impignorabilità dei beni costituti in fondo patrimoniale, grava in capo al debitore opponente che intende avvalersene, il quale è tenuto a dimostrare non solo la regolare costituzione del fondo patrimoniale e la sua opponibilità al creditore precedente, ma anche che il debito sia stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia, avuto riguardo al fatto generatore dell’obbligazione e a prescindere dalla natura della stessa.

Pertanto, nella ipotesi in cui sorga controversia sulla assoggettabilità dei beni a esecuzione forzata, deve accertarsi in fatto se il debito si possa dire contratto per soddisfare i bisogni della famiglia (e se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità a tali bisogni) e in particolare, qualora si tratti di obbligazioni tributarie gravanti sui redditi, se il reddito in questione è destinato alla soddisfazione dei bisogni familiari. È d’uopo rimarcare che se, da un lato, è vero che tale finalità non si può dire sussistente per il solo fatto che il debito sia sorto nell’esercizio dell’impresa, dall’altro, è altresì vero che tale circostanza non è nemmeno idonea a escludere, in via di principio, che il debito si possa dire contratto, appunto, per soddisfare tali bisogni. In quest’ottica, possono ritenersi non estranei ai bisogni della famiglia i debiti tributari attinenti all’attività di lavoro dei coniugi (o altre attività produttive), se da tale attività la famiglia trae i mezzi di mantenimento.

Sotto un certo profilo è inconfondibile che ogni ricchezza individuale è potenzialmente idonea ad apportare un beneficio, anche indiretto, al nucleo familiare, ma per la finalità che qui interessa, la nozione di obbligazione contratta per i *"bisogni della famiglia"* deve necessariamente avere un respiro più circoscritto; in caso contrario, si vanificherebbe la riconosciuta possibilità per il debitore di dimostrare la sussistenza del requisito soggettivo, anche sulla base di presunzioni semplici, e gli si imporre una *probatio diabolica*.

In un quadro così delineato, i bisogni familiari non possono intendersi come assolutamente inglobanti tutti i redditi del soggetto obbligato. È bene tenere a mente che non incombe sui coniugi un obbligo generalizzato di destinare tutti i proventi della propria attività lavorativa (o i redditi da capitale) ai bisogni della famiglia.

Infatti, per ciascun coniuge percettore di reddito sussiste, rispetto ai propri guadagni, un potere di godimento, amministrazione e disposizione pieno, salvo il limite di contribuire ai bisogni della famiglia. Questa regola è stata enunciata dalla Corte di Cassazione con riferimento ai coniugi in regime di comunione legale; *a fortiori* si dovrà ritenere legittimato a destinare ad altre finalità i propri beni e proventi (una volta assolto l'onere di contribuzione), il coniuge che ha provveduto a costituire un fondo patrimoniale, ovvero un insieme di beni che già di per sé sono destinati al soddisfacimento dei bisogni della famiglia.

Così, ad esempio, il coniuge che costituisca un fondo patrimoniale e abbia più fonti di reddito, tra le quali una pluralità di partecipazioni societarie, deve vedersi riconosciuta la possibilità di provare la diversa natura di ciascuna partecipazione e la destinazione dei relativi proventi, in modo tale da verificare, nel caso concreto, se l'obbligazione tributaria incomba su un reddito che è destinato al mantenimento della famiglia, ovvero se i redditi siano destinati a soddisfare interessi speculativi, a coprire spese personali anche voluttuarie e, in generale, all'adempimento di altri obblighi estranei alle esigenze precise dei suoi familiari.

Tale questione è stata affrontata dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 15741/2021, nella quale essa ha concluso che deve escludersi che i carichi tributari sui redditi da partecipazione siano di per sé riconducibili ad obbligazioni contratte nell'interesse della famiglia.

Osservazioni conclusive

La varietà di interpretazioni che si sono descritte nel presente contributo, porta alla luce tutte le insidie che si sono incontrate nel corso del tempo circa l'applicazione del disposto dell'articolo 170, cod. civ. al debito di natura erariale, in particolare sull'opponibilità del fondo patrimoniale nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.

La ricostruzione ormai consolidata in giurisprudenza, e condivisa anche dalla più recente ordinanza n. 5834/2023, sembrerebbe dunque optare per la riconduzione dei debiti tributari (almeno in via generale) nell'alveo delle obbligazioni assunte per soddisfare le necessità

familiari, con individuazione dei crediti realizzabili in via esecutiva sui beni nel fondo fondata sul criterio “casistico” della relazione di volta in volta esistente nel caso di specie tra il presupposto alla base dell’obbligazione tributaria (cioè il fatto generatore del debito fiscale) e i bisogni della famiglia.

Questo non facile lavoro viene rimesso, in definitiva, all’accertamento contingente del giudice di merito, avuto riguardo alle specifiche circostanze del caso concreto.

Dal momento che il creditore è l’Erario, il quale non ha rapporti personali con il contribuente debitore e non ne conosce la situazione familiare e personale se non per quanto emerge dagli atti fiscalmente rilevanti e dal regime legale della famiglia, è necessario affidarsi a presunzioni semplici fondate sui fatti oggettivamente rilevanti, al loro inquadramento nella disciplina del regime patrimoniale della famiglia e alle conclusioni che se ne possono trarre secondo un processo logico deduttivo.

Da ultimo non è possibile individuare una categoria di bisogni della famiglia che sia “oggettiva” e valevole per tutti, ma occorre considerare anche quelli che sono ritenuti tali in maniera soggettiva dai coniugi in ragione dell’indirizzo della vita familiare e del tenore da loro scelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari.

SCHEDA DI SINTESI

La nozione di *"bisogni della famiglia"* viene interpretata estensivamente dalla giurisprudenza di legittimità, in modo tale da ricoprendere non solo quanto indispensabile alla vita della famiglia, bensì anche le esigenze volte al pieno mantenimento e all'armonico sviluppo della stessa, nonché al potenziamento delle sue capacità lavorative, con esclusione solo delle esigenze voluttuarie (ad esempio, l'acquisto di oggetti di lusso) o di quelle caratterizzate da intenti meramente speculativi (ad esempio, gli investimenti in borsa ad alto rischio).



In considerazione della loro natura, i debiti tributari non sono ritenuti, a priori, né estranei né inerenti al soddisfacimento dei bisogni della famiglia. Piuttosto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il carattere familiare dei bisogni da soddisfare con il fondo non va determinato guardando alla natura dell'obbligazione, ma alla relazione esistente tra il fatto generatore di essa e i bisogni della famiglia (c.d. criterio identificativo). Quindi, anche con riferimento alle obbligazioni d'imposta, occorre verificare caso per caso l'inerenza del debito tributario ai bisogni della famiglia.



La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 5834/2023, dopo aver ribadito il succitato criterio identificativo dei debiti per i quali può avere luogo l'esecuzione sui beni del fondo patrimoniale, ha posto in evidenza che l'onere della prova dei presupposti della impignorabilità dei beni costituti in fondo, grava in capo al debitore opponente che intende avvalersene, il quale è tenuto a dimostrare non solo la regolare costituzione del fondo patrimoniale e la sua opponibilità al creditore precedente, ma anche che il debito sia stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia, avuto riguardo al fatto generatore dell'obbligazione e a prescindere dalla natura della stessa.



La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 15741/2021, ha escluso che i debiti tributari relativi a redditi da partecipazione siano di per sé riconducibili a obbligazioni contratte nell'interesse della famiglia, sottolineando che il coniuge che costituisca un fondo patrimoniale e abbia più fonti di reddito, tra le quali una pluralità di partecipazioni societarie, deve vedersi riconosciuta la possibilità di provare la diversa natura di ciascuna partecipazione e la destinazione dei relativi proventi, in modo tale da verificare, nel caso concreto, se l'obbligazione tributaria incomba su un reddito che è destinato al mantenimento della famiglia, ovvero se i redditi siano destinati a soddisfare interessi speculativi, a coprire spese personali anche voluttuarie e, in generale, all'adempimento di altri obblighi estranei alle esigenze precipue dei suoi familiari.

Si segnala che l'articolo è tratto da “[Accertamento e contenzioso](#)”.

CASI OPERATIVI

Eventuali profili elusivi del conferimento della nuda proprietà di immobile in una società

di Euroconference Centro Studi Tributari



Domanda

Una persona fisica detiene la piena proprietà di un immobile abitativo.

La stessa persona detiene anche il 100% di una Srl operativa.

La Srl e la persona fisica costituiscono insieme una società semplice.

La persona fisica conferisce la nuda proprietà dell'immobile abitativo e la Srl conferisce il denaro per la ristrutturazione dell'immobile.

Potrebbe essere considerata elusiva questa operazione ai fini delle imposte dirette?

E se il socio persona fisica ristruttura prima l'immobile e poi conferisce la nuda proprietà insieme al mutuo bancario contratto per la ristrutturazione e la Srl conferisce il denaro al fine di estinguere il mutuo?

[**LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU EVOLUTION...**](#)



ADEMPIMENTO IN PRATICA

Disallineamenti da dichiarare nel quadro RV

di Alessandro Bonuzzi

Seminario di specializzazione

ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI

[Scopri di più >](#)



Il **quadro RV** del modello Redditi si compone di **2 sezioni**; la prima sezione ha lo scopo di evidenziare le **differenze** tra i **valori civili** e i **valori fiscali** di beni e/o elementi patrimoniali emerse in dipendenza di specifiche **operazioni** ovvero conseguenti all'**adozione dei principi contabili internazionali** (IAS/IFRS).

La **sezione II** ha, invece, lo scopo di evidenziare i dati rilevanti in relazione a ciascuna operazione straordinaria di **scissione** e di **fusione**, intervenuta nel corso del periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione.

In particolare, la sezione I va compilata in tutte le ipotesi in cui i beni relativi all'impresa risultano iscritti in **bilancio** a valori diversi da quelli riconosciuti ai fini delle **imposte sui redditi**, in dipendenza di una delle seguenti operazioni, le quali devono essere individuate indicando l'apposito codice nella casella **"Causa"**:

- codice 1 per **conferimenti** di azienda, **fusioni e scissioni**;
- codice 2 per **rivalutazione** di beni;
- codice 3 per **utili e/o perdite su cambi** derivanti dalla valutazione dei crediti e debiti in valuta ai sensi dell'[**articolo 110, comma 3, Tuir**](#);
- codice 4 per operazioni di **conferimento agevolato** ai sensi della L. 218/1990;
- codice 5 per tutte le **altre operazioni**. Peraltro, il codice 5 va utilizzato anche nell'ipotesi in cui i disallineamenti da indicare nella presente sezione siano dovuti a **più di una** delle anzidette operazioni.

Qualora i disallineamenti tra i valori civili e fiscali delle voci di bilancio siano stati generati dal **mutamento dei principi contabili adottati**, nella **colonna 3** vanno indicati i seguenti codici:

- **"1"**, per i disallineamenti derivanti dall'applicazione degli IAS/IFRS;
- **"2"**, per i disallineamenti derivanti sia dall'applicazione degli IAS/IFRS, sia dalle operazioni indicate nella colonna 2 (ad esempio operazioni straordinarie);

- “**3**”, per i disallineamenti derivanti dall'applicazione dei principi contabili nazionali (OIC);
- “**4**”, per i disallineamenti derivanti sia dall'applicazione dei OIC, sia dalle operazioni indicate nella colonna 2 (ad esempio operazioni straordinarie).

Sempre ai fini compilativi si deve poi tener conto che:

- nella colonna 1 va indicata la **voce di bilancio** che accoglie i valori disallineati (ad esempio fabbricato strumentale o avviamento);
- nella colonna 4 va indicato il corrispondente **valore contabile** risultante dal bilancio chiuso **prima della transizione ai principi contabili nazionali o internazionali**;
- nella colonna 5 va indicato il **valore contabile** della voce di bilancio rilevabile all'**inizio dell'esercizio**;
- nelle colonne 6 e 7 vanno indicati gli **incrementi/decrementi** che la voce di bilancio ha subito nel corso dell'esercizio;
- nella colonna 8 va indicato il **valore contabile** della voce rilevabile alla **fine** dell'**esercizio**, pari alla somma algebrica dell'importo di colonna 5 e degli importi indicati nelle colonne 6 e 7;
- nella colonna 10 va indicato il **valore fiscale** della voce di bilancio rilevabile all'**inizio dell'esercizio**;
- nelle colonne 11 e 12 vanno indicati gli **incrementi/decrementi** della voce di bilancio rilevanti ai fini fiscali;
- nella colonna 13 va indicato il **valore fiscale** alla data di **chiusura dell'esercizio**, pari alla somma algebrica dell'importo di colonna 10 e degli importi indicati nelle colonne 11 e 12.

Va compilata la sezione I del quadro RV della dichiarazione dei redditi relativa all'**esercizio** in cui è **avvenuta l'operazione**, nonché in quelle relative agli esercizi successivi, al fine di evidenziare le variazioni intervenute in ciascun esercizio. Pertanto, nel **modello Redditi 2023** devono essere indicati per la **prima volta** i disallineamenti generati da operazioni o comunque da accadimenti **avvenuti nell'esercizio 2022**.

Le istruzioni alla compilazione del modello Redditi non fanno alcun riferimento ai disallineamenti generati dal **mutamento di criteri di valutazione** (ad esempio il mutamento del processo di ammortamento); sotto il profilo letterale, quindi, parrebbe che essi non debbano essere indicati in dichiarazione. Tuttavia, una lettura logico sistematica dell'adempimento, nonché maggiormente allineata alla *ratio* dello stesso, porterebbe a ritenere il **contrario**. D'altro canto si tratterebbe di fornire, eventualmente, un'**informazione aggiuntiva** atta a consentire il monitoraggio del disallineamento.

Esempio

La società Alfa ha **affrancato** il valore di **avviamento** iscritto nel bilancio 2021 per un valore di 1 milione di euro a seguito del conferimento dell'azienda ai sensi dell'[articolo 176 Tuir](#).

Il bene è ammortizzato sia civilisticamente che fiscalmente in 18 anni.

La prima rata dell'imposta sostitutiva è stata pagata il 30 giugno 2022, quindi, ai fini del processo di ammortamento, il bene ha riconoscimento fiscale dal periodo d'imposta 2022.

Il modello Reddito 2023 va compilato come segue.

	Tipo di beni/Voce di bilancio	1	Causa	IAS/D.lgs. 139/2015	Valore precedente
	1 AVVIAMENTO	1	2	3	4
RV1 Valore contabile	5 Valore iniziale 944.444 ,00	6 Incrementi ,00	7 Decrementi 55.556 ,00	8 Valore finale 888.888 ,00	9 Valore di realizzo ,00
Valore fiscale	10 Valore iniziale 1.000.000 ,00	11 Incrementi ,00	12 Decrementi 55.556 ,00	13 Valore finale 944.444 ,00	

IMPOSTE SUL REDDITO

Incasso giuridico: la Corte di Cassazione cambia orientamento

di Stefano Rossetti

Seminario di specializzazione

LUCI E OMBRE NELLA GESTIONE FISCALE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

Per molti anni la Corte di Cassazione è stata ferma nel riconoscere la legittimità dell'**incasso giuridico**; tuttavia, recentemente, con la **sentenza n. 16595/2023** i giudici di legittimità hanno mutato orientamento.

L'incasso giuridico è una *fictio iuris*, di matrice antielusiva, secondo cui **la rinuncia ad un credito correlato a redditi tassati per cassa presuppone l'avvenuto incasso del credito e quindi l'obbligo di sottoporre a tassazione il relativo ammontare anche mediante applicazione di una ritenuta di imposta**.

Tale principio è stato fatto proprio dall'Amministrazione finanziaria con la **circolare 73/1994** e successivamente ribadito con la [**risoluzione 124/E/2017**](#).

In sostanza, ad avviso dell'Amministrazione finanziaria, i redditi tassati secondo il principio di cassa permettono ai contribuenti di tenere **condotte elusive** volte a generare dei salti d'imposta inammissibili nel nostro ordinamento tributario.

Ciò avverrebbe ognqualvolta un contribuente rinuncia ad un credito il cui incasso avrebbe generato un reddito tassato secondo il principio di cassa.

In casi come questi l'Amministrazione finanziaria **equipara l'atto dispositivo del credito (la rinuncia o più propriamente la remissione del debito ai sensi dell'articolo 1236 del codice civile) all'incasso dello stesso**.

La tesi erariale si fonda sulla finzione in base alla quale **disporre del diritto di credito rinunciandovi significa disporre in via mediata del reddito che quel credito rappresenta**.

Ciò in considerazione del fatto che se il contribuente avesse incassato il credito e successivamente disposto della somma si sarebbe generato il presupposto impositivo.

Le principali casistiche a cui viene applicato il principio dell'incasso giuridico riguardano:

- i **compensi amministratori** e il **trattamento di fine mandato** imponibili ai sensi dell'articolo 50 Tuir (ovvero [articolo 53 Tuir](#) in caso di amministratore professionista);
- agli **interessi attivi** su finanziamento da parte dei soci persone fisiche ([articolo 44 Tuir](#));
- i **dividendi percepiti** sia da persone fisiche ([articolo 44 Tuir](#)) sia da persone giuridiche ([articolo 89 Tuir](#)).

La tesi dell'incasso giuridico è stata criticata in dottrina in quanto si porrebbe in palese contrasto con i principi generali dell'ordinamento tributario (vedasi in particolare circolare AIDC n. 208/2018). In particolare, essa violerebbe i principi costituzionalmente sanciti della **riserva di legge** e della **capacità contributiva**.

Inoltre, in dottrina è stato osservato che la tesi dell'incasso giuridico, oltre a non rispettare i principi di carattere costituzionale, si pone in **contrasto anche con il dato letterale delle norme di diritto sostanziale** contenute nel Tuir, infatti il legislatore, a titolo esemplificativo, ha previsto che:

- i **compensi nell'ambito del lavoro autonomo** ([articolo 54, comma 1, Tuir](#));
- i **redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente** ([articolo 52, comma 1, Tuir](#));
- i **redditi di capitale** ([articolo 45 Tuir](#));
- i **dividendi** nell'ambito del reddito d'impresa ([articolo 89 Tuir](#)).

debbano essere “**percepiti**” per essere assoggettati ad imposizione, mentre come abbiamo visto, in caso di rinuncia al credito il percepimento del reddito non si verifica.

Nonostante le argomentazioni addotte dalla dottrina, **la giurisprudenza di legittimità, in linea generale, ha sposato la tesi erariale** (per tutte si veda la sentenza n. 2057/2020).

Recentemente la Corte di Cassazione, come detto, ha **cambiato orientamento** (da vedere se si tratta di una pronuncia isolata oppure la prima di un nuovo filone).

I giudici di legittimità con la **sentenza n. 16595/2023** hanno affermato il seguente principio di diritto “*in tema di imposte sui redditi di capitale – in ragione di quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, 94, comma 6, 101, comma 5, Tuir a seguito delle modifiche di cui all'articolo 13 legge 14 settembre 2015, n. 147 – la rinuncia, operata da un socio nei confronti della società, al credito avente ad oggetto interessi maturati su finanziamenti erogati nei confronti di una società partecipata, non comporta l'obbligo di sottoporre a tassazione il relativo ammontare, con applicazione, ai sensi dell'articolo 26, quinto comma, del DPR n. 600 del 1973, della ritenuta fiscale, cui la società è tenuta quale sostituto d'imposta, avendo le nuove disposizioni rimediato all'asimmetria fiscale o “salto d'imposta” di cui al precedente regime*”.

Ad avviso della corte di Cassazione la **teoria dell'incasso giuridico non può essere applicata successivamente alle modifiche** apportate dall'[articolo 13 D.Lgs. 147/2015](#).

Nello specifico, con l'intervento sopra citato, il trattamento della rinuncia del socio non trova più collocazione nell'[**articolo 88, comma 4, Tuir**](#), ma nel successivo comma 4-bis il quale prevede, nel testo applicabile alla fattispecie, che **la rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva solo per la parte che eccede il relativo valore fiscale**.

Inoltre, il nuovo testo impone al socio di comunicare il valore del credito alla partecipata mediante apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio; in assenza di comunicazione, il valore assunto è pari a zero, con conseguente tassazione dell'intera rinuncia, fiscalmente qualificata come sopravvenienza attiva.

Parallelamente, gli [**articoli 94, comma 6, e 101, comma 7, Tuir**](#) hanno previsto, sul versante del socio, che:

- **l'ammontare della rinuncia al credito che si aggiunge al costo della partecipazione avviene nei limiti del valore fiscale del credito oggetto di rinuncia;**
- **la rinuncia non è ammessa in deduzione;**
- **l'importo oggetto di rinuncia si aggiunge al costo della partecipazione sempre nei limiti del valore fiscalmente riconosciuto del credito.**

Il nuovo regime, pertanto, ha posto in correlazione il valore fiscale del credito oggetto di rinuncia e la detassazione. A seguito della rinuncia, dunque, il socio aumenta il costo della partecipazione solo nei limiti del valore fiscale del credito e la società beneficia di una sopravvenienza non tassabile solo nei limiti di detto valore.

Pertanto, secondo i giudici di legittimità, la rinuncia di un credito avente valore fiscale pari a zero, come per i crediti legati ad un reddito tassato per cassa:

- **non incrementa il valore fiscale della partecipazione**, diversamente da quanto prospettato nel precedente regime sia dalla Agenzia delle Entrate sia dalla stessa Corte;
- **comporta la tassazione integrale della sopravvenienza attiva in capo alla società partecipata.**

ISTITUTI DEFLATTIVI

Chiusura liti pendenti, conciliazione giudiziale e accordo transattivo: restituzione delle somme

di Gianfranco Antico

Seminario di specializzazione

DEFINIZIONE LITI FISCALI PENDENTI: ULTIMI CHIARIMENTI

[Scopri di più >](#)

La L. 197/2022 ha messo *in campo* diversi istituti deflattivi, che ancora oggi, per effetto dell'allungamento dei termini operato dal D.L. 34/2023, conv. con modif. in L. 56/2023, possono essere utilizzati.

Chiusura liti pendenti, conciliazione giudiziale e accordo transattivo sono, quindi, ancora **fino al 30 settembre 2023**, oggetto di valutazione da parte dei contribuenti e professionisti che li assistono.

Ovviamente, le tre ipotesi di definizione sopra indicate presuppongono il **pagamento di determinate somme di denaro**, in alcuni casi **legati allo stato del contenzioso** (definizione liti), ovvero **all'accordo raggiunto** (conciliazione giudiziale e definizione transattiva delle controversie pendenti in Cassazione).

In ogni caso, tutte e tre gli istituti **escludono** la possibilità di provvedere al pagamento attraverso **la compensazione**, di cui all'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#).

Invece, il legislatore ha previsto delle **regole parzialmente diverse** nelle ipotesi in cui i contribuenti, per chiudere le controversie – tenendo conto di quanto hanno già versato – **paghino più di quanto effettivamente dovuto**.

Vediamo, quindi, cosa è previsto per le diverse ipotesi sopra indicate.

La definizione agevolata, disciplinata nei commi da 186 a 205, dell'articolo 1 L. 197/2022, permette di *chiudere* le controversie, attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, **pendenti – alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023, ossia al 1° gennaio 2023** – in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio, attraverso il

pagamento di un determinato importo correlato al valore della controversia e differenziato in relazione allo stato e al grado in cui pende il giudizio da definire.

Il [**Provvedimento prot. n. 30294 del 01.02.2023 del Direttore dell'Agenzia delle entrate**](#) ha approvato il modello per la presentazione telematica della **domanda di adesione alla definizione agevolata delle liti pendenti**, reso disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle entrate, unitamente alle relative istruzioni, che fornisce le indicazioni per la determinazione degli importi dovuti per la definizione.

Il [**comma 186**](#), dell'articolo 1 L. 197/2022, prevede che la definizione avvenga **con il pagamento di un determinato importo rapportato al valore della controversia**, stabilito in base a quanto previsto dall'[**articolo 12, comma 2, D.Lgs. 546/1992**](#), secondo cui «*Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste*».

Al valore della controversia, come sopra individuato, **si applicano le percentuali di riduzione stabilite dai commi da 186 a 191, dell'articolo 1 L. 197/2022**, in relazione allo stato e al grado in cui pende la controversia medesima.

Tuttavia, se dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio, **la definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa** (articolo 1, [**comma 196**](#), L. 197/2022).

In alternativa alla definizione agevolata sopra vista, **i commi da 206 a 212 dell'articolo 1 L. 197/2022, prevedono la possibilità di definire le controversie tributarie mediante la sottoscrizione di un accordo conciliativo fuori udienza**, con il beneficio di una riduzione delle sanzioni ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge (indipendentemente dallo stato del contenzioso) e l'ulteriore vantaggio di un'ampia rateazione degli importi dovuti.

Per effetto del combinato disposto del [**comma 206**](#), dell'articolo 1 L. 197/2022 e dell'[**articolo 17, comma 2, D.L. 34/2023**](#), conv. con modif. in L. 56/2023, l'istituto definitorio interessa le controversie **pendenti – di fatto – al 15 febbraio 2023**, per le quali le parti provvedono, **entro il 30 settembre 2023**, alla sottoscrizione dell'accordo conciliativo di cui all'[**articolo 48 D.Lgs. 546/1992**](#).

Dagli importi dovuti a titolo di conciliazione vanno computate in diminuzione le eventuali somme versate dal contribuente a titolo di iscrizione provvisoria.

Qualora le somme già versate in pendenza del giudizio siano di ammontare superiore rispetto a quanto dovuto per la conciliazione agevolata, in assenza di una espressa preclusione normativa, **può essere rimborsata la differenza** (cfr. [**circolare 9/E/2023, paragrafo 4**](#), così come peraltro per la conciliazione giudiziale a regime).

Infatti, già con la [circolare 235/E/1997 \(par.4\)](#), è stato evidenziato che il testo riformulato dell'[articolo 48, D.Lgs. 546/1992](#), “non contiene più la disposizione secondo la quale la conciliazione non dà, comunque, luogo alla restituzione delle somme già versate all'ente impositore”.

E questo vale per tutte le soluzioni conciliative.

Infine, il [comma 213, dell'articolo 1 L. 197/2022](#), in alternativa alla chiusura delle liti pendenti, prevede che nelle controversie tributarie **pendenti al 1° gennaio 2023, innanzi alla Corte di Cassazione** ai sensi dell'[articolo 62 D.Lgs. 546/1992](#), in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, il ricorrente può rinunciare al ricorso principale o incidentale a seguito della **intervenuta definizione transattiva con la controparte**, di tutte le pretese azionate in giudizio.

La definizione transattiva – prima volta che viene utilizzato il termine transattivo nell'ambito degli istituti deflativi – **si perfeziona con la sottoscrizione e con il pagamento integrale delle somme dovute** entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo intervenuto tra le parti.

La rinuncia agevolata non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione transattiva ([comma 216](#), dell'articolo 1 L. 197/2022).

CONTENZIOSO

Le indagini finanziarie e la rigorosa verifica giudiziale delle prove

di Luigi Ferrajoli

Seminario di specializzazione

VECCHIO E NUOVO REGIME DELLE CRIPTO ATTIVITÀ NELLA BOZZA DI CIRCOLARE DELL'AGENZIA

[Scopri di più >](#)

Nell'ambito del contenzioso tributario, notevole rilevanza riveste la questione relativa alla **validità delle prove** fornite dal contribuente in seguito all'accertamento effettuato dall'Ufficio finanziario all'esito di **verifiche sui conti correnti bancari**.

Innanzitutto, occorre precisare che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, è considerata legittima, ai sensi dell'[articolo 32 D.P.R. 600/1973](#), l'utilizzazione da parte dell'Amministrazione Finanziaria dei dati relativi ai movimenti bancari del contribuente, che costituiscono valida **prova presuntiva** – il che implica che, data la **fondamentale**, la prova non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'[articolo 2729 cod. civ.](#) per le presunzioni semplici –, anche senza l'indicazione analitica delle singole annotazioni utilizzate per la ricostruzione dell'imponibile, essendo **onere del contribuente l'allegazione della prova liberatoria**, la quale, avendo ad oggetto le singole operazioni, deve pertanto a sua volta commisurarsi alla natura e alla consistenza degli elementi indiziari contrari impiegati dall'Ente finanziario.

A tale proposito, la Corte di Cassazione ha chiarito che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi e dell'Iva, **tutti i movimenti sui conti bancari** del contribuente, siano essi accrediti o addebiti, **si presumono**, ai sensi dell'[articolo 32, comma 1, n. 2, D.P.R. 600/1973](#) e dell'[articolo 51, comma 2, n. 2, D.P.R. 633/72](#) riferiti all'**attività economica** di quest'ultimo, i primi quali ricavi e i secondi quali corrispettivi versati per l'acquisto di beni e servizi reimpiegati nella produzione, spettando all'interessato fornire la prova contraria che i singoli movimenti non si riferiscano ad operazioni imponibili (Cass. Civ., n. 26111/2015).

In altre parole, **l'onere probatorio** dell'Amministrazione Finanziaria è soddisfatto in ordine ad un accertamento, basato su verifiche di conti correnti bancari, **attraverso i dati e gli elementi risultanti dai predetti conti**, determinandosi un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una **prova** non generica ma **analitica** per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla motivazione bancaria **non siano riferibili ad operazioni imponibili**.

Tale prova da parte del contribuente può essere data in due modi, ossia dimostrando di averne già tenuto conto nelle dichiarazioni, oppure che si sia trattato di movimenti non fiscalmente rilevanti, in quanto non riferiti a operazioni imponibili.

Quanto alle modalità tramite le quali il contribuente può assolvere all'onere probatorio in questione, la giurisprudenza costante ha precisato che spetta al contribuente indicare e dimostrare la **provenienza** e la **destinazione** dei singoli pagamenti con riferimento tanto ai **termini soggettivi dei singoli rapporti attivi e passivi**, quanto alle diverse cause **giustificative degli accrediti**.

Contestualmente, all'onere probatorio gravante sul contribuente corrisponde l'obbligo del giudice di merito di operare **una verifica rigorosa** dell'efficacia dimostrativa delle prove fornite dal contribuente a giustificazione di ogni singola movimentazione accertata, e di dare espressamente conto in sentenza delle risultanze di quella verifica. Nel compiere detta verifica, il giudice di merito deve **rifuggire** da qualsiasi **valutazione di irragionevolezza e inverosimiglianza** dei risultati restituiti dal riscontro delle movimentazioni bancarie, in quanto il giudizio di ragionevolezza dell'inferenza dal fatto certo a quello incerto è già stato stabilito dallo stesso Legislatore con la previsione, in tale specifica materia, della presunzione legale (Cass. Civ., n. 21800/2017).

Ma non solo. In mancanza di espresso divieto normativo e per il principio di libertà dei mezzi di prova, il **contribuente** può fornire **la prova contraria** anche attraverso **presunzioni semplici**, dovendo in questo caso il giudice di merito individuare analiticamente gli atti noti dai quali dedurre quelli ignoti, correlando ogni indizio ai movimenti bancari contestati, il cui significato deve essere apprezzato nei tempi, nell'ammontare e nel contesto complessivo, senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato, altresì, che “*l'applicazione a tutti i contribuenti delle regole presuntive dettate dal citato articolo 32, afferisce ai soli versamenti, mentre all'esito della sentenza della Corte Costituzionale n. 228 del 2014, le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito d'impresa*” (Cass. Civ., n. 18572/2018).

Sulla base di tali presupposti, la Suprema Corte è nuovamente intervenuta con la recente **sentenza n. 11509/2023**, affermando che è afflitta da **vizio motivazionale in ordine alla valutazione delle prove fornite dal contribuente la pronuncia di merito che abbia omesso di rendere una motivazione analitica sul punto**.

Nel caso di specie, infatti, i Giudici di merito si erano limitati ad **accorpare le prove per tipologia, omettendo** di specificare o illustrare le **ragioni della decisione assunta** e di precisare su quali prove e sulla base di quali argomentazioni fosse fondato il proprio convincimento.